

CONVENZIONE

TRA

INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nella persona del Dirigente *ad interim* della Direzione Provinciale di Trento - dott. Efisio Alfio Pisanu, nato a Fano (PU) il 05/08/1973, domiciliato per la carica presso la Direzione Provinciale di Trento, in Via del Brennero n. 3/b, 38122 - Trento (TN)

E

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Trento, con sede in Via Ezio Maccani n. 211, 38122 – Trento (TN), nella persona del Presidente dott. Mauro Zanella, nato a Vermiglio (TN) il 13/10/1966 di seguito dette anche "parti"

PREMESSO CHE

- Il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'INAIL contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- L'art. 9 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, individua l'INAIL, quale soggetto che opera in sinergia con le parti sociali e con le istituzioni pubbliche al fine di assicurare sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro; per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e malattie professionali; per fornire consulenza alle aziende, anche attraverso forme di sostegno economico, finalizzata alla adozione dei più adatti mezzi e strumenti di prevenzione; per progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; per promuovere e divulgare la cultura della sicurezza del lavoro;
- Il Piano Triennale per la Prevenzione 2025 – 2027, emanato dalla Direzione Centrale Prevenzione dell'INAIL, indica tra gli obiettivi prioritari dell'attività in campo prevenzionale lo sviluppo di politiche di Prevenzione che si basino e convergano saldamente sulle direttrici¹ dell'interazione con le istituzioni e della sinergia delle parti sociali;
- L'art. 1, comma 166, della legge 23.12.2014, n.190, come integrato dall'art. 1, comma 533,

della legge 30.12.2018, n. 145, ha attribuito all'INAIL competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;

- l'INAIL agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato - Regioni il 21.05.2026), che definisce aree d'Intervento ritenute particolarmente critiche;
- Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Trento è l'Ente di diritto pubblico preposto dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12 alla tenuta dell'Albo degli Iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Ad oggi conta n. 156 iscritti all'Ordine che, all'interno delle specifiche competenze, svolgono un ruolo fondamentale nell'orientamento e nell'inserimento nel mondo del lavoro, attraverso le politiche attive e interventi mirati al miglioramento dell'occupabilità, promuovendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorendo l'accesso a percorsi di Inserimento, riqualificazione e aggiornamento professionale e supportando le fasce sociali più deboli del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle persone con disabilità e alle loro famiglie;
- Fra le principali funzioni istituzionali del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Trento è presente anche il rafforzamento della cultura professionale, il coordinamento e la predisposizione di percorsi di abilitazione e di continuo aggiornamento promuove, inoltre, ogni iniziativa formativa per i propri iscritti al fine di valorizzare l'apporto professionale e scientifico dei singoli professionisti nei confronti di aziende, lavoratori e pubblica amministrazione di riferimento;
- INAIL e Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Trento intendono impegnarsi nello sviluppo di una sinergica azione di promozione e sostegno della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro;
- È interesse delle parti potenziare le strategie di miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori con progetti volti alla riduzione del fenomeno infortunistico-tecnopatico, assegnando particolare rilievo alla realizzazione di iniziative congiunte nell'ottica di un'efficace azione prevenzionale;
- È interesse comune promuovere una collaborazione mirata allo sviluppo di iniziative informative e formative congiunte, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di una più efficace politica della prevenzione;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1

Le premesse al presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Le Parti intendono contribuire a realizzare, in attuazione dei relativi fini istituzionali, la più ampia collaborazione.

Art. 2

Le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative. A titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di seguito indicate:

- Reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le parti un interesse per l'attuazione dei progetti e dei programmi in comune (conferenze, seminari, etc.);
- Progetti finalizzati alla promozione della sicurezza e salute e alla diffusione delle informazioni attinenti alla cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese;
- Realizzazione di iniziative formative finalizzate alla promozione dei valori della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro su specifiche tematiche;
- Assistenza e consulenza alle aziende nelle procedure per i bandi di finanziamento alle imprese (Bandi ISI) e per la riduzione del tasso di premio per l'applicazione di interventi prevenzionali (oscillazione tasso OT 23), con la previsione di iniziative in attuazione delle campagne nazionali realizzate dall'Istituto;
- Predisposizione e attuazione di progetti di individuazione di buone pratiche ed azioni volte ad agevolarne la replicabilità;
- Scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, per la realizzazione di studi ed analisi volti ad indirizzare politiche efficaci di prevenzione.
- Sviluppo di iniziative mirate al reinserimento e all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro finalizzate alla conservazione del posto di lavoro o all'inserimento in nuova occupazione.

Art. 3

Le modalità e i tempi per le successive iniziative tra le Parti saranno regolate successivamente nel rispetto del presente Protocollo. Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 2 le parti, in

funzione delle specifiche competenze e disponibilità, in ossequio alle rispettive norme di funzionamento e dei vincoli di bilancio, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d'interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.

Art.4

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, il logo sarà utilizzato nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti atti convenzionali.

I marchi istituzionali di ciascuna delle Parti sono di proprietà esclusiva delle stesse. Le Parti non possono fare uso dei marchi e/o delle denominazioni delle altre Parti e/o di loro strutture né di altre citazioni senza previa specifica autorizzazione.

Art.5

Il presente Protocollo ha validità tre anni con decorrenza dalla data della sua stipula.

Art. 6

La registrazione della presente convenzione verrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi della vigente normativa e le spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione. La presente Convenzione non è soggetta ad imposta di bollo come precisato dal parere n. 954-25/2016 reso dall'Agenzia delle Entrate.

Art.7

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i, tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico, di cui le Parti dovessero venire a conoscenza nello svolgimento delle attività relative alla ricerca, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della presente Convenzione. Titolari del trattamento dei dati sono, per quanto concerne la presente convenzione, le Parti come sopra indicate, denominate e domiciliate.

Art.8

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, fatto salvo l'esperimento di un previo tentativo di risoluzione bonaria, sarà competente in via esclusiva il foro di Trento.

Art.9

Ai fini della presente convenzione, le Parti convengono sull'efficacia probatoria e sulla piena validità delle comunicazioni inviate via PEC, purché sottoscritte e munite del relativo rapporto di trasmissione. A tal fine indicano i riferimenti a cui effettuare le comunicazioni:

- Per INAIL: trentino@postacert.INAIL.it
- Per Consiglio Provinciale di Trento: ordine.trento@consulentidellavoropec.it

Art. 10

I Partner designano quali propri referenti e componenti del gruppo di lavoro per ogni attività relativa alla presente Convenzione:

- INAIL – dott. Silvio Bertoldi.
- Consiglio – dott. Mauro Zanella, dott. Luca Chini, dott. Patrick Segata -.

Art.11

Per i possibili sviluppi del progetto, una volta esaurita la fase di ricerca, i Partner prevedono e favoriscono la collaborazione con altri organismi sia pubblici che privati, interessati a diverso titolo a sviluppare politiche di miglioramento della cultura della sicurezza. Si conviene che la partecipazione in tal senso, condivisa nell'ambito del Comitato di governo, debba essere formalizzata attraverso successivi accordi formali che richiamino, in ogni caso, la presente Convenzione.

Trento, 10 luglio 2026

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'INAIL

il Dirigente

(dott. Elio Alfio Pisanu)

Per Consiglio Provinciale di Trento

il Presidente

(dott. Mauro Zanella)